Spett.le Ufficio del Turismo Comune di Monopoli

OGGETTO: Denuncia di inizio attività di Bed & Breakfast (alloggio e prima colazione). L.R. n. 17 del 24 luglio 2001.

I sottoscritt
t a il,
sidente in Via
AP Codice Fiscale
l
qualità di ^{i[1]} dell'unità immobiliare sita in
a Viann.
destinare all'attività in oggetto, DENUNCIA, che a far data dal,
zierà l'attività di Bed & Breakfast ai sensi della L.R.n.17 del 24 luglio 2001.
'uopo
DICHIARA (ai sensi del D.P.R. 445/2000)
tto la sua personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali prescritte per
gge:
Di avere dimora presso l'abitazione destinata all'attività ricettiva succitata;
Di aver dimora presso l'abitazione sita a non più di cinquanta metri di distanza da
quella destinata all'attività ricettiva ossia in via
Che l'unità immobiliare ha la seguente consistenza:
vani nr, servizi nr, altri spazi;
Che a disposizione degli ospiti vengono messi:
vani nr, servizi nr, altri spazi, posti letto
a disposizione degli ospiti nr come meglio si evince dagli elaborati allegati
alla presente;

- Che il sottoscritto è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 del Testo Unico della legge di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto legge 18 giugno 1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
- > Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31maggio 1965 n.575" (antimafia);
- ➤ Che è in grado di comprovare che l'unità immobiliare possiede i requisiti previsti dall'art. 3 della Legge Regionale 24/07/2001 n. 17;

	Che il periodo di apertura nell'arco dell'anno, con carattere saltuario o per period
	stagionali ricorrenti, avrà luogo secondo il seguente calendario:
	□ dal al
	□ dalal
	□ dalal
>	Che si intendono applicare le seguenti tariffe minime e massime riferite a ciascur
	servizio compresa la 1° colazione:
	□ camera doppia min € max €;
	□ camera singola min € max €;
	□ che l'esercizio sarà denominato (specificare oltre alla denominazione, l'indirizzo e il recapito
	telefonico presso cui ricevere prenotazioni):
	Che ai fini e per gli effetti di cui alla legge 31/12/1996 n. 635 e successive modifiche
	(tutela della privacy) il sottoscritto dichiara di (volere o non volere)
	essere inserito nell'elenco pubblicato dall'Ufficio preposto all'informazione turistica.
	T. C. L.*
	In fede [*]

^{* *} La presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà va firmata in presenza del dipendente comunale addetto a riceverla (presentazione diretta); (in caso di invio per posta o per via telematica) va inoltrata unitamente alla copia non autenticata di un documento di riconoscimento (D.P.R. 445/2000)



Deliberazione N. 69 del 26 Apr 2002

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: L.N. n.17 del 24 luglio 2001

Istituzione Albo Comunale degli Esercenti attività di BED & BREAKFAST

L'anno duemila<u>due</u> il giorno <u>ventisei</u> del mese di <u>aprile</u> alle ore <u>18.30</u> nella sala delle adunanze della Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale, come appresso:

Prof.	Walter	Laganà	- Sindaco
Rag.	Pierantonio	Munno	- Ass.
Geom.	Domenico	Masi	- Ass./V. Sind
Cav.	Giuseppe	Zazzera	- Ass.
P.A.	Paolo	Fiume	- Ass.
Rag.	Leonardo	Corallo	- Ass.
Rag.	Antonio	Rossani	- Ass.
Geom.	Tommaso	Mitrotti	- Ass.
Avv.	Sergio	Marasciulo	- Ass.
Dott.ssa	Angela	Napoletano	- Ass.

Presenti	Assenti
<u>si</u>	
<u>si</u>	
si	
si	
	si
si	
si	
si	
si	
•	

Presenti nr. nove

Assenti nr. uno

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. ssa Maria Incoronata Frugis

Assume la	Presidenza il	Sig.	<u>Walter</u>	<u> Laga</u>	<u>na</u> nella	qualit	a di SIN	NDACO,	che, dichi	arata
aperta la	seduta per	aver	const	atato il	numero	legal	e degli	interver	nuti, passa	alla
trattazione	dell'argom	ento	di d	ui all'd	oggetto,	la c	cui pro	posta i	struttoria	prot.
n	del				è sta	ita pre	disposta	dall'uffic	cio <u>Turism</u>	<u>10</u> .

Proponente: Assessore al Turismo

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che con L.R. n. 23 del 23/10/1996 la Regione Puglia ha individuato il territorio di Monopoli quale AMBITO TERRITORIALE TURISTICAMENTE RILEVANTE;

CONSIDERATO che la ricettività turistica del territorio non è commisurata alla domanda, tanto da dirottare altrove la richiesta di ospitalità;

DATO ATTO che il patrimonio edilizio territoriale, sia in termine numerico che in termine architettonico, (residenze estive, ville neoclassiche, case coloniche, case rurali, trulli, appartamenti sul mare) è di notevole portata e che pertanto è opportuno recuperare, nella logica della valorizzazione dell'esistente;

PRESO ATTO che le analisi del fenomeno turistico in Puglia, realizzate da società specializzate quale R & S INSUD, vedono in crescita la domanda di turismo rurale e culturale e che per quella balneare, attualmente stazionaria, è necessario adottare una piano strategico per un'evoluzione;

RITENUTO CHE è necessario e anche sostenibile, diversificare l'offerta turistica, valorizzando la connessione tra identità turistica, identità culturale e agroalimentare;

VISTA la Legge Regionale del 24.07.2001 n.17 "Istituzione e disposizioni normative dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast (affittacamere)" che istituisce il servizio turistico e ne disciplina l'attività;

CONSIDERATO che costituisce l'attività ricettiva di Bed & Breakfast l'offerta del servizio di alloggio e prima colazione, da chi, nella casa in cui abita, destina a turisti, non più di sei camere con un massimo di dieci posti letto, con carattere saltuario o per periodi stagionali ricorrenti;

RITENUTO, pertanto, di dare attuazione a quanto stabilito dalla L.R. N. 17/2001 e di istituire ai sensi dell'art. 4, comma 3 della suddetta legge l'Albo Comunale degli esercenti l'attività di Bed & Breakfast;

VISTO il T.U. sull'Ordinamento delle Autonomie Locali (D.L. vo 267 del 18 agosto 2000);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

A VOTI UNANIMI legalmente espressi nei modi e termini di legge dagli aventi diritto, dando atto che nel contempo l'Assessore Corallo non si è espresso;

DELIBERA

- 1. DI DARE ATTUAZIONE a quanto stabilito dalla L.R. N. 17.2001, che si allega al presente provvedimento ,e di istituire ai sensi dell'art. 4, comma 3 della suddetta legge l'Albo Comunale degli esercenti l'attività di Bed & Breakfast;
- 2. DI DEMANDARE all' Ufficio Turismo la gestione dell'Albo;
- 3. DI PREVEDERE la pubblicizzazione dell'istituzione di detto servizio, attraverso ogni forma di comunicazione, demandando all'U.R.P. il relativo compito, prenotando la spesa di €181,00 (£ 350.000) I.V.A. compresa, sull'intervento 1.01.08.02 *Acquisto di beni consumo e di materie prime Cap. 20258 "Spese per l'informazione al cittadino e informagiovani*" del Bilancio 2002, per l'acquisto di manifesti dalla ditta appaltatrice del Comune. Impegno n......./2002;
- 4. DI AFFIDARE i relativi atti di gestione ai responsabili amministrativi delle ripartizione Affari Generali, Turismo, Attività Produttive, Finanze, Tecnica per le proprie rispettive competenze.

Legge Regionale Numero 17 del 24 luglio 2001 "Istituzione e disposizioni normative dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast (affittacamere)"

Pubblicata nel B.U.R.P. Puglia del 25 luglio 2001, n. 111

Art. 1 Finalità della legge

1. Con la presente legge la Regione Puglia, in conformità ai principi di cui alla legge 17 maggio 1983, n.217 e a integrazione di quanto disposto dalla legge regionale 11 febbraio 1999, n.11, istituisce il servizio turistico denominato "Bed & Breakfast" e ne disciplina l'attività.

Art. 2

Definizione dell'attività di Bed & Breakfast

Costituisce attività ricettiva di Bed & Breakfast l'offerta del servizio di alloggio e
prima colazione da chi, nella casa in cui abita, destina non più di sei camere con un
massimo di dieci posti letto, con carattere saltuario o per periodi stagionali
ricorrenti.

Art. 3

Esercizio dell'attività di Bed & Breakfast

- 1. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare, fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande per la prima colazione.
- 2. Il servizio deve comprendere:
 - a. la pulizia quotidiana della camera e dei bagni;
 - b. la fornitura di biancheria pulita, ivi compresa quella del bagno, a ogni cambio di cliente e anche a richiesta;
 - c. l'erogazione all'interno del vano abitativo di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento.
- 3. L'esercizio dell'attività di Bed & Breakfast non costituisce modifica di destinazione d'uso dell'immobile e comporta, per i proprietari o i possessori dell'unità abitativa, l'obbligo di dimora nella medesima per i periodi in cui l'attività è esercitata o di residenza nel Comune in cui è svolta l'attività purché l'unità abitativa sia ubicata a non più di cinquanta metri di distanza dall'abitazione in cui si dimora.
- 4. L'unità abitativa adibita ad attività ricettiva deve possedere i requisiti igienico sanitari e di messa a norma degli impianti (legge 5 marzo 1990, n. 46) previsti per l'uso abitativo dal Regolamento edilizio comunale. Qualora l'attività si svolga in più di una camera, devono comunque essere garantiti non meno di due servizi igienici completi per unità abitativa.

Art. 4 Adempimenti amministrativi

- 1. L'attività ricettiva di Bed & Breakfast non necessita di iscrizione alla Sezione speciale del Registro degli esercenti il commercio prescritta dall'articolo 5 della l. 217/1983, né necessita dell'autorizzazione prescritta dagli articoli 58 e seguenti della l.r. 11/1999.
- 2. Coloro i quali intendono avviare un'attività ricettiva di Bed & Breakfast devono presentare denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni, al Comune territorialmente competente. La denuncia di inizio attività deve essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.15 e agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.403, e deve contenere:
 - a. generalità del richiedente;
 - b. ubicazione dell'unità abitativa destinata all'attività;
 - c. numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici;
 - d. periodo di esercizio dell'attività;
 - e. prezzi minimi e massimi;
 - f. attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 4.
- 3. Il Comune istituisce un Albo dove iscrive tutti coloro che fanno denuncia di inizio di attività di Bed & Breakfast, riservandosi di eseguire eventuale sopralluogo ai fini dell'accertamento dei requisiti richiesti.
- 4. Entro il 1° ottobre di ogni anno, chi esercita l'attività ricettiva di Bed & Breakfast deve comunicare al Comune i prezzi minimi e massimi e il periodo di apertura dell'attività con validità dal 1° gennaio successivo. Sussiste, inoltre, l'obbligo di comunicare mensilmente, su apposito modulo ISTAT, agli enti competenti il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione statistica.
- 5. Il Comune, sulla base delle dichiarazioni annuali e delle denunce di inizio attività, aggiorna l'Albo degli esercenti l'attività ricettiva di Bed & Breakfast che, comprensivo dei prezzi praticati, entro il 31 ottobre di ogni anno viene comunicato alla Regione, alla Provincia, e all'Azienda per la promozione turistica competente ai fini dell'attività di informazione turistica. Copia di tale comunicazione deve essere esposta all'interno della struttura ricettiva.

Art. 5

Marchio identificativo dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast

- 1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata ad approvare un apposito marchio identificativo dei "Bed & Breakfast" in Puglia e a pubblicare, aggiornandolo ogni due anni, l'elenco degli iscritti all'Albo.
- 2. Il marchio è trasmesso ai Comuni e messo a disposizione degli operatori. A spese degli interessati il marchio può, inoltre, essere affisso all'esterno delle unità abitative adibite all'esercizio dell'attività.

Art. 6 Sanzioni

1. La promozione dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast, in mancanza dell'iscrizione all'Albo, comporta una sanzione, elevata dai Comuni, da lire 1 milione a lire 5 milioni.

- 2. Qualora per la promozione irregolare si esponga il marchio di cui all'articolo 5, la sanzione è raddoppiata.
- 3. Lo svolgimento dell'attività in locali diversi da quelli comunicati ovvero in misura maggiore a quanto consentito comporta la sanzione, elevata dai Comuni, da lire 200

- mila a lire 1 milione e restano applicabili le eventuali sanzioni comminate in violazione di altre leggi regionali o statali. In caso di recidiva l'operatore è cancellato per un anno dall'Albo di cui all'articolo 4, comma 3.
- 4. La mancata esposizione, in ciascuna delle camere adibite al servizio, del cartello indicante il costo dell'ospitalità comporta la sanzione, elevata dai Comuni, da lire 500 mila a lire 2 milioni.
- 5. Il titolare che pratica prezzi difformi da quelli comunicati al Comune e indicati in ogni stanza adibita al servizio è soggetto alla sanzione minima, elevata dai Comuni, di lire 1 milione e massima di lire 3 milioni.
- 6. Le sanzioni di cui al presente articolo possono essere elevate anche secondo quanto stabilito dagli articoli 68 e 69 della l.r. 11/1999.

Data a Bari, addì 24 Luglio 2001 Raffaele Fitto